

Bruxelles, 24.1.2019
COM(2019) 13 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione

Allegato

Informazioni sul contesto della relazione redatta a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014

Obblighi internazionali derivanti dal protocollo di Nagoya

Il protocollo di Nagoya è un accordo internazionale adottato nell'ottobre 2010¹ per attuare il terzo obiettivo fissato dalla Convenzione sulla diversità biologica², ossia la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Si prevede che i benefici vengano indirizzati in modo da contribuire al primo e al secondo obiettivo della Convenzione, ossia alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi elementi.

Il protocollo stabilisce un quadro comune di principi e misure sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, a cui si fa generalmente riferimento con l'acronimo "ABS" (*Access and Benefits Sharing*). Il protocollo di Nagoya comprende tre tipi di misure: misure relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici e misure di conformità. Tutte le parti contraenti del protocollo possono adottare, nell'esercizio dei propri diritti sovrani, misure in materia di accesso alle risorse genetiche, tenendo tuttavia conto degli obblighi stabiliti dal protocollo per tali misure (chiarezza, trasparenza, procedure eque e non arbitrarie per l'accesso, ecc.). Le misure relative all'accesso dovrebbero stabilire le condizioni relative alle modalità per ottenere il consenso informato preventivo da parte del paese fornitore e per stipulare termini reciprocamente concordati al fine di ripartire i benefici tra il fornitore e l'utilizzatore delle risorse genetiche. La seconda tipologia di misure, ossia quelle relative alla ripartizione dei benefici, è disciplinata da accordi contrattuali (termini reciprocamente concordati) e soggetta al diritto contrattuale. La terza tipologia di misure riguarda l'adozione di misure di conformità, a norma degli obblighi previsti dal protocollo. Ogni parte contraente deve adottare misure legislative, amministrative o politiche appropriate, efficaci e proporzionate per stabilire che le risorse genetiche utilizzate nell'ambito della sua giurisdizione siano state acquisite in conformità al consenso informato preventivo e che siano stati stipulati termini reciprocamente concordati, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di ABS del paese fornitore. Per favorire la conformità ai requisiti, le parti devono adottare misure appropriate per monitorare l'utilizzazione delle risorse genetiche. In tale contesto, le parti sono tenute a stabilire punti di controllo per raccogliere informazioni pertinenti sul consenso informato preventivo e ai termini reciprocamente concordati. Tali informazioni vengono trasmesse sia al centro di

¹ Il *protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione* è stato adottato il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone, nel corso della decima conferenza delle parti della Convenzione, ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2014, <http://www.cbd.int/abs/>.

² Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, adottata nel 1992 a Nairobi e aperta alla firma in occasione del vertice sulla Terra svoltosi a Rio (5 giugno 1992). La Convenzione è stata approvata a nome dell'Unione europea con decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica; GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1 – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31993D0626>.

scambio di informazioni sull'ABS (ABSCH)³ sia al paese fornitore. L'ABSCH è una piattaforma informatica in cui le parti rendono disponibili tutte le misure legislative, amministrative e politiche pertinenti, come le leggi relative all'accesso, i permessi rilasciati dal paese (trasferiti in certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale), le informazioni riguardanti il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse genetiche (trasferite in seguito in comunicati del punto di controllo), le informazioni sulle autorità nazionali competenti, ecc. L'ABSCH permette la condivisione delle informazioni pertinenti tra tutti i soggetti interessati.

³ Articolo 14 del protocollo.